

N. R.G. 2025/1058

**CORTE di APPELLO di BARI****Prima Sezione Civile**

Riunita in persona dei seguenti magistrati:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dott.ssa Maria Mitola  | Presidente       |
| Dott. Michele Prencipe | Consigliere      |
| Dott. Gaetano Labianca | Consigliere est. |

ha pronunciato ex art. 50 CCII la seguente

**ORDINANZA**nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 1058/2025 R.G.A.C.C.,  
promossa

da

);

- reclamante -

nei confronti di

- reclamati -

**OGGETTO:** reclamo avverso decreto di proroga misure protettive.**CONCLUSIONI** come da verbale di udienza del 14.10.2025**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con reclamo ex art. 55 CCII, 669 *terdecies* e 739 c.p.c. depositato il 24.6.2025, la società \_\_\_\_\_ impugnava il decreto di proroga delle misure protettive emesso in data 22.5.2025 dal Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento avente nr. Rg. 6/2025, relativo a domanda prenotativa del concordato semplificato di gruppo ex art. 25 sexies CCII e contestuale domanda di applicazione delle misure protettive ex art. 54 comma 2, CCII, promosso da - tra le altre - \_\_\_\_\_ con sede a Martina Franca. All'uopo, esponeva:

- che vantava un consistente credito nei confronti di \_\_\_\_\_, di € 3.155.926,18, accertato con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal tribunale di Treviso in data 17.10.2024;
- che, in data 13.11.2024, aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di \_\_\_\_\_ dinanzi al Tribunale di Taranto;
- che, in data 29.11.2024, \_\_\_\_\_ (di cui faceva parte anche \_\_\_\_\_ aveva presentato un'istanza di composizione negoziata di gruppo, con contestuale applicazione di misure protettive a favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di cui era stata data pubblicità con iscrizione del 6.12.2024;
- che, in data 27.3.2025, il Tribunale di Bari aveva revocato le misure protettive e il provvedimento era stato pubblicato sul Registro delle Imprese in data 28.3.2025;
- che, pertanto, \_\_\_\_\_ aveva goduto delle misure protettive dal 6.12.2024 al 27.3.2025, per complessivi 113 gg;
- che, in data 18.4.2025, \_\_\_\_\_ – in proprio e nell'interesse delle società facenti parte del gruppo – aveva chiesto l'apertura di un concordato semplificato di gruppo in bianco, con contestuale applicazione di misure protettive ex art. 54 co. 2, CCII e la relativa richiesta di visibilità (da essa spiegata) era stata rigettata con decreto del 9.6.2025;
- che aveva avuto notizia della applicazione di misure protettive solo nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, dove \_\_\_\_\_ aveva chiesto rinvio e che, con provvedimento del 29.4.2025, il Tribunale di Bari aveva confermato le misure protettive per la \_\_\_\_\_ per il periodo massimo di 4 mesi, *"sottratti i periodi già usufruiti dalle società controllate nella fase di composizione negoziata"*;
- che, in data 12.5.2025, era stata chiesta proroga delle misure protettive relativamente a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e, con decreto emesso in data 22.5.2025, non pubblicato presso il Registro delle imprese per tutte le società richiedenti, il Tribunale di Bari aveva prorogato la durata delle misure protettive per ulteriori 245 gg., ossia per un periodo di tempo equivalente alla durata massima godibile ex art. 8 CCII;

- che la proroga era stata concessa allorchè la durata delle misure protettive (confermata con il precedente provvedimento del 29.4.2025) era già ampiamente scaduta;
- che la natura “sostanziale” del provvedimento era quella di una nuova concessione, benchè non avesse chiesto una nuova misura protettiva, ma si fosse limitata a richiedere la proroga;
- che, tuttavia, la forma del provvedimento era di natura collegiale, con il che ingenerando oggettiva incertezza sullo strumento di impugnazione, posto che, ove interpretato come nuova misura protettiva, sarebbe stato da inquadrare nell’ambito dell’art. 669 terdecies c.p.c., mentre ove si fosse fatto riferimento alla “forma” del provvedimento, sarebbe stato da inquadrare nell’ambito dell’art. 55, co. 4, CCII e, come tale, reclamabile dinanzi alla Corte di Appello;
- che, pertanto, aveva proposto reclamo sia dinanzi al tribunale in composizione collegiale che dinanzi alla Corte di appello;
- che, nel merito, avendo goduto di misure protettive già per la durata di 113 gg. (ovvero dal 6.12.2024 al 27.3.2025), residuavano solo 7 gg. a decorrere dalla iscrizione nel Registro delle imprese, sicchè la durata delle misure protettive era scaduta (29.4.2025) il giorno stesso in cui il tribunale aveva confermato la misura protettiva (29.4.2025);
- che pertanto il tribunale non poteva confermare una misura già scaduta;
- che, oltretutto, il tribunale non aveva affatto motivato – se non in modo apparente – il perché era corretto prorogare le misure protettive, non potendo coincidere la motivazione di proroga con quella della conferma delle stesse;
- che, ad ogni buon conto, avendo pendente una domanda di liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Taranto, questo rappresentava un impedimento alla presentazione ex adverso di una domanda di concordato semplificato di gruppo dinanzi a un diverso tribunale, dovendosi realizzare il simultaneus processus di cui all’art. 40, comma 10, CCII, per tutte le iniziative giudiziali volte a far fronte alla situazione di insolvenza di
- che si imponeva per una trattazione separata del procedimento unitario dinanzi al medesimo Tribunale competente a conoscere la liquidazione giudiziale della società, a tanto non ostando il fatto che il concordato

semplificato riguardasse il gruppo di società, dovendosi invece applicare un criterio meramente cronologico dettato dalla anteriorità della domanda di liquidazione giudiziale;

- che non era stato garantito il basilare principio del contraddittorio, non rispettato per il fatto che era venuta a conoscenza delle iniziative di CP\_1 non nell'ambito del procedimento per liquidazione giudiziale pendente dinanzi al tribunale di Taranto, bensì per effetto della istanza di composizione negoziata prima e di concordato semplificato di gruppo poi, assunte dalla CP\_1, che aveva dato impulso ai procedimenti non dinanzi al tribunale che sarebbe stato competente, bensì dinanzi a quello di Bari, pur pendendo liquidazione giudiziale per CP\_1 presso il tribunale di Taranto; tanto premesso, chiedeva di dichiarare inammissibile e/o di ridurre la durata delle misure protettive adottate nei confronti di CP\_1 si costituiva CP\_1 che deduceva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo perché tardivo, l'incompetenza della Corte di appello a trattare il reclamo, in quanto competente ex art. 669 *terdecies* c.p.c. era il Tribunale di Bari in composizione collegiale; nel merito, deduceva l'infondatezza dello stesso.

All'udienza del 14 ottobre 2025, dopo rituale discussione, la causa è stata riservata per la decisione.

### **Diritto.**

Preliminarmente, va detto che il Tribunale di Bari, con ordinanza collegiale del 22.7.2025, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dalla CP\_1

CP\_1, in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso a norma dell'art. 55, quarto comma, CCII, dallo stesso Tribunale in composizione collegiale, per cui, non prevedendo il sistema positivo - in tema di procedure concorsuali - la reclamabilità dei decreti del tribunale in composizione collegiale dinanzi allo stesso tribunale anche in diversa composizione, nè essendo siffatto gravame previsto dall'art. 669 *terdecies* c.p.c., il ricorso doveva dichiararsi inammissibile.

Ciò posto, stante l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla reclamata CP\_1 la Corte deve esaminare la questione del se, avverso un

provvedimento di proroga adottato dal Tribunale concorsuale (in composizione collegiale, come nel caso di specie) ex art. 55, quarto comma, CCII, sia ammissibile il reclamo, non chiarendo la disposizione in questione tale possibilità.

A parere della Corte, l'art 124 CCII (come novellato dal D.lgs n. 136/2024) è inapplicabile al caso di specie; sul punto, la Corte di Cassazione (v. Cass. 12523/2024) ha espressamente chiarito che detta disposizione non possa essere estesa e/o applicata analogicamente a procedure di diversa natura rispetto alla liquidazione giudiziale, in mancanza di uno specifico richiamo normativo.

Reputa la Corte che il reclamo sia ammissibile, ma proposto dinanzi a Giudice incompetente (v. C.A. Roma 7.4.2025 in precedente analogo).

È da premettere che il Codice della crisi di impresa non ha previsto uno specifico rimedio esperibile avverso il decreto di proroga delle misure protettive di cui al quarto comma dell'art. 55 CCII, disciplinando esclusivamente l'impugnazione della ordinanza di cui al comma 2 e 3 dell'art. 55 CCII.

Per il vero, non appare del tutto comprensibile la scelta del legislatore (ove non frutto di mera svista o refuso) relativa alla competenza del collegio ("tribunale"), apparendo del tutto preferibile mantenere la competenza monocratica quantomeno per la prima fase (es. "in bianco" o fino all'ammissione del C.P.); si pone, quindi, il problema dei rimedi concretamente attivabili dai soggetti interessati, considerato che si tratta di un provvedimento del "Tribunale" che non può rimanere privo di tutela, stante l'argomento analogico attingibile dai modelli contemplati dal diritto positivo.

In generale, il procedimento per la concessione delle misure cautelari e delle misure protettive atipiche (nonché delle misure protettive tipiche pre-accordo) è disciplinato dal comma 2 dell'art. 55 CCII: si tratta di un procedimento costruito sulla falsariga dell'art. 669 sexies c.p.c., anche in ragione del fatto che qui, diversamente da quanto previsto dal comma 3, il contraddittorio va instaurato preventivamente e va fissata udienza, salvo decreto emesso inaudita altera parte e poi confermato, revocato o modificato con ordinanza all'esito del contraddittorio d'udienza.

Il decreto di proroga, pronunciato ex art. 55, comma 4, è assunto, a differenza del comma 2, all'esito di un procedimento ove non risulta instaurato alcun contraddittorio; la fattispecie, però, non può essere dissimile da quella della conferma di cui al comma 3, in cui il decreto è reclamabile al Collegio; riconoscere la competenza della Corte di appello avverso un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale appare irragionevole, poiché comporterebbe l'assoggettamento a discipline diverse dal provvedimento di conferma (per il quale è sancita la competenza del Tribunale collegiale per quanto concerne il reclamo) di un provvedimento che si pone in sostanziale continuità con quello precedente reso da giudice monocratico.

Dall'esame testuale dell'art. 47, co. 5, e 50 CCII, emerge come il reclamo in Corte di Appello sia limitato a tali ipotesi e, peraltro, il reclamo avverso le misure protettive concesse dalla Corte di appello ai sensi del comma 6 dell'art. 55 CCII, non può che proporsi dinanzi ad altra sezione della Corte di appello competente.

In altri termini, la complessiva formulazione dell'art. 55 non consente di differenziare chiaramente il provvedimento con cui si confermano o si revocano le misure protettive da quello con cui si prorogano le misure concesse *"... se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate"* (cfr. co. 4 art. 55 CCII).

Non essendovi diverse caratteristiche ontologiche e procedurali tra il reclamo avverso la conferma e/o revoca delle misure protettive e il reclamo avverso la proroga delle stesse, deve ritenersi la persuasività della conclusione secondo la quale il provvedimento di proroga dev'essere reclamato davanti al Tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione, sul modello previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.

Al riguardo, a prescindere dal fatto che non sono diradati i dubbi sulla (supposta) irragionevolezza della prospettata competenza del Tribunale collegiale, appunto in quanto non vengono in rilievo istituti processuali diversi (le cui norme regolatrici debbano soddisfare esigenze diverse in modo da giustificare una diversa composizione del Tribunale), vi è che non vi sono

argomenti sufficienti per ritenere che il reclamo alla Corte di appello avverso un provvedimento siffatto debba esser proposto nelle forme di cui all'art. 737 e ss. c.p.c., proprio perché esso non ha una connotazione diversa, ma determina una sovrapposizione alla struttura già esistente dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Né vi sono ragioni consistenti per ritenere che la individuazione dell'organo competente nella Corte di appello (**art. 26 legge fall.**, non più in vigore, oggi di fatto trasfuso nell'art. 124 D.Lgs. 14/2019) offra maggiori garanzie processuali, allorquando le decisioni afferiscono ai diritti e non all'esercizio di poteri doveri di gestione (Cass. n. 4346/ 2020), posto che – come detto - l'art. 124 C.C.I.I. riguarda la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso e/o applicato analogicamente a procedure diverse, in mancanza di uno specifico richiamo (come avveniva nel concordato preventivo di vecchio conio, dove l'art. 164 l. fall. prevedeva espressamente che i decreti del giudice delegato erano soggetti a reclamo a norma dell'art. 26 l. fall.).

Reputa pertanto il Collegio che non possa essere la Corte l'organo cui indirizzare l'impugnazione, stante l'assimilazione di detti provvedimenti a quelli cautelari, nonché la previsione contenuta nei commi 6 e 7 dell'art. 19 CCII, secondo la quale il provvedimento di revoca delle misure protettive adottato dal Tribunale in composizione monocratica nell'ambito della composizione negoziata della crisi è reclamabile *"ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile"*.

Giova rammentare che l'art. 669-terdecies c.p.c. prevede la reclamabilità dinanzi alla Corte d'Appello solo dei provvedimenti cautelari adottati da altra sezione della stessa Corte d'Appello o, in caso di Corte d'Appello con unica sezione, dalla Corte d'Appello più vicina.

In definitiva, l'impugnazione avrebbe dovuto proporsi dinanzi allo stesso Tribunale collegiale in composizione diversa (v. in termini C.A. Roma 7.4.2025), in quanto funzionalmente competente all'esame del reclamo contro il provvedimento di proroga delle misure protettive sino al 31.12.2025, adottato dal medesimo tribunale.

Con riguardo alla motivazione (contenuta nel provvedimento impugnato) secondo cui l'art. 669 terdecies c.p.c. nulla dice in ordine al giudice competente

a riesaminare i provvedimenti emessi dal tribunale in sede collegiale (ad es. quelli della sezione specializzata agraria), reputa la Corte che la norma non possa essere interpretata nel senso della esclusione della sua reclamabilità, stante la possibilità di individuare il giudice competente in un'altra sezione dello stesso tribunale o, in mancanza, di altro tribunale più vicino.

Conseguentemente, il procedimento va rimesso al tribunale per il suo corso.

Infatti, l'impugnazione proposta dinanzi a giudice incompetente non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii; né a ciò ostando il fatto che il Tribunale si sia già pronunciato nel senso dell'inammissibilità del reclamo, non essendosi il tribunale pronunciato nel senso della propria incompetenza, quanto piuttosto sulla carenza delle condizioni preliminari all'esame del merito stesso (appunto, inammissibilità).

In definitiva, ritenuto che debba esservi tutela per il creditore – analogamente a quanto accade per la conferma e/o reca della misura protettiva adottata ai sensi del terzo comma dell'art. 55 CCII – anche nel caso di concessione della proroga delle misure protettive, ritiene la Corte che detta tutela debba trovare spazio dinanzi ad altra sezione del medesimo Tribunale, per cui occorre procedersi alla fissazione di un termine per la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c.

In ragione dell'assoluta novità delle questioni processuali trattate e della lacunosità della disciplina processuale contenuta nel CCII in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure protettive e a quelle cautelari, le spese di lite anticipate dalle parti possono essere interamente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sul reclamo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza a decidere sul reclamo e, visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di giorni 15 per la sua riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del 14.10.2025.

**Il Giudice rel.**

Gaetano Labianca

**Il Presidente**

Dr.ssa Maria Mitola